

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Sulla competenza a chiudere al traffico un tratto di strada. Il caso del corso di Barletta (TAR Puglia n. 700/2024)

<b>Data pubblicazione:</b>	05/06/2024
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

Occupandosi di un ricorso proposto da una serie di proprietari[1] di attività commerciali avverso l'ordinanza di chiusura al traffico del Corso principale della città di Barletta - attraverso l'istituzione del divieto di sosta con rimozione (ambo i lati carreggiata) e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli[2] nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle ore 09.00 alle 23.00 - il Tar Bari, con la sentenza in commento, annullando il provvedimento perché carente sotto il profilo motivazionale, offre lo spunto per analizzare alcuni profili molto particolari.

### SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI PROPRIETARI DELLE ATTIVITA'.

Primo fra i profili da analizzare riguarda la legittimazione ad agire dei proprietari delle attività, contestata dal Comune, con le proprie difese.

Per il Tar Puglia : "*deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo articolata dal Comune di Barletta, dal momento che i commercianti che hanno agito in giudizio sono accomunati dall'interesse alla libera circolazione veicolare e hanno tutti impugnato la decisione di chiudere la strada al traffico sulla scorta delle medesime doglianze.*".

Sul punto si segnala la sentenza del **Tar Parma n. 135/2024**.

### SULLA COMPETENZA A DISPORRE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI STRADA

Altro profilo davvero interessante riguarda la competenza a disporre la chiusura al traffico di un tratto di strada...spetta al Dirigente Comunale o alla Giunta?

Trattandosi di un singolo pezzo di strada, secondo il codice della strada, d.l. 285/1992, la competenza è del Dirigente Comunale, ex art. 6, comma 4, lettera b dell'appena richiamata norma; diversamente, la delimitazione di intere zone pedonalizzate è di competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della Giunta comunale.

Sul punto si segnala la sentenza del Tar Campania n. 7157/2023.

## CONCLUSIONI

La ragione della diversa competenza si rinviene nel maggiore o minore impatto sulla collettività locale delle decisioni riguardanti la regolamentazione della circolazione nel centro abitato. L'intervento dell'organo politico è richiesto, dall'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 1992, per le decisioni che assumono rilevanza per l'intera collettività locale, come quelle inerenti alla delimitazione di intere aree pedonali e delle zone a traffico limitato.

## NOTE

[1] Rappresentati e difesi dagli avvocati Antonia Patrizia Daleno e Giuseppe Dimonte.

[2] Fatta eccezione per i veicoli a disposizione delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e di Emergenza.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.